

COMUNE DI S. GIORGIO DI NOGARO
Provincia di Udine

REGOLAMENTO COMUNALE per la DISCIPLINA delle ENTRATE

Approvato con delibera consiliare n. 99 del 21.12.1998
Modificato con delibera consiliare n. 15 del 17.03.1999
TESTO AGGIORNATO

Art. 1

Oggetto e finalità del regolamento

1. Il presente regolamento ha per oggetto la disciplina generale di tutte le entrate proprie del Comune, sia tributarie che patrimoniali, con esclusione dei trasferimenti erariali, regionali e provinciali in conformità ai principi dettati dalla legge 08.06.1990 n. 142, dal Decreto Legislativo 25.02.1995 n. 77, dal Decreto Legislativo 15.12.1997 n. 446 e successive modificazioni ed integrazioni e da ogni altra disposizione di Legge in materia.

2. Le disposizioni del Regolamento sono volte ad individuare le entrate, a dettare principi per la determinazione delle aliquote dei tributi, dei canoni, delle tariffe e dei prezzi dei servizi, a disciplinare le attività di liquidazione, di accertamento, di riscossione, di contenzioso, di determinazione ed applicazione delle sanzioni, a specificare le procedure, le competenze degli uffici, le forme di gestione.

3. Il reperimento delle risorse tributarie e patrimoniali è finalizzato a raggiungere l'equilibrio economico di bilancio del comune.

Art. 2

Definizione delle entrate

Costituiscono entrate comunali, disciplinate dal presente regolamento, i tributi comunali, le entrate patrimoniali (ivi compresi i canoni, proventi e relativi accessori), le entrate provenienti dalla gestione di servizi a carattere produttivo e tutte le altre entrate con esclusione dei trasferimenti erariali, regionali e provinciali.

Art. 3

Determinazione delle aliquote, dei canoni, delle tariffe

1. Le aliquote dei tributi sono determinate con apposita delibera dal competente organo entro i limiti stabiliti dalla legge per ciascuno di essi e nei termini previsti per l'approvazione del bilancio, in misura tale da consentire il raggiungimento dell'equilibrio economico di bilancio ed a tal fine possono essere variate in aumento o in diminuzione per ciascuna annualità, ove ciò si renda necessario.

2. I canoni per l'utilizzo del patrimonio comunale vengono fissati con apposita delibera dell'organo competente entro i termini di approvazione del bilancio, in modo che venga raggiunto il miglior risultato economico, nel rispetto dei valori di mercato. Deve altresì essere assicurato l'adeguamento periodico in relazione alle variazioni di detti valori.

3. Le tariffe ed i corrispettivi per la fornitura di beni e per prestazioni di servizi vengono determinate con apposita delibera dell'organo competente entro i termini di approvazione del bilancio, in conformità dei parametri forniti dalle singole disposizioni di legge, ove esistano, e in modo che venga tendenzialmente assicurata almeno la copertura dei costi del Servizio cui si riferiscono.

Art. 4

Agevolazioni, riduzioni ed esenzioni

1. L' organo competente disciplina le ipotesi di agevolazioni, riduzioni ed esenzioni in sede di approvazione dei regolamenti relativi alle singole entrate, se adottati, o con la deliberazione di cui all'art. 3, tenendo conto delle norme di legge.

2. Sono esentate dalla corresponsione dei tributi comunali le attività qualificate come ONLUS, fino alla perdita di tale qualificazione. Vengono, altresì, esentate dagli obblighi di pagamento per l'utilizzo di beni patrimoniali disponibili, tutte le associazioni e comitati senza scopo di lucro aventi sede nel Comune, in occasione dell'espletamento di attività connesse alle loro finalità, in favore dei cittadini del Comune, salvo che non venga stabilito diversamente nella deliberazione sui servizi a domanda individuale.

3. Con deliberazione della Giunta comunale i termini ordinari di versamento delle entrate possono essere sospesi e differiti per i soggetti passivi in particolari situazioni di disagio economico, previa valutazione del Responsabile del Servizio Sociale.

I termini di versamento in caso di decesso del contribuente vengono differiti fino a 180 giorni dalla data di scadenza del pagamento.

4. Le agevolazioni, riduzioni ed esenzioni stabilite da leggi statali o regionali, entrate in vigore successivamente al presente regolamento, si intendono immediatamente applicabili, salvo che il Comune espressamente non lo escluda nel caso non abbiano carattere cogente.

Art. 5

Forme di gestione delle entrate

1. Il Comune determina la forma di gestione delle entrate, singolarmente per ciascuna di esse o cumulativamente per due o più categorie di entrate per le attività, anche disgiunte, di liquidazione, accertamento e riscossione, scegliendo tra una delle seguenti forme previste nell' art. 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997 n. 446:

a) gestione diretta in economia, anche in associazione con altri enti locali, ai sensi degli articoli 24, 25, 26, 28 della legge 8 giugno 1990 n. 142 ;

b) affidamento mediante convenzione ad azienda speciale di comma 3, lettera c), della legge 8 giugno 1990 n. 142;

c) affidamento in concessione mediante procedura di gara ai soggetti iscritti nell' Albo di cui all' art. 53 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997 n. 446 o alle Società per Azioni o a responsabilità limitata a prevalente capitale pubblico locale (art. 22 comma 3 lettera e) Legge 142/90) i cui soci privati siano prescelti tra i soggetti iscritti all' Albo di cui all'art. 53 o alle società miste per la gestione presso altri Comuni o ai concessionari di cui al D.P.R. 28 gennaio 1988, n. 43.

2. La forma di gestione prescelta per le entrate deve rispondere ai criteri di maggiore economicità, funzionalità, regolarità, efficienza e fruizione per i cittadini in condizioni di eguaglianza.

3. L' affidamento della gestione a terzi, che non deve comportare oneri aggiuntivi per il contribuente, può essere rinnovato ai sensi e per gli effetti dell'art. 44, comma 1, della Legge 24.12.1994 n. 724.

Art. 6

Soggetti responsabili delle entrate

1. Qualora sia deliberata la gestione diretta sono responsabili delle singole entrate i responsabili dei singoli servizi ai quali le stesse risultano affidate nel piano delle risorse e obiettivi.

2. Il funzionario responsabile cura tutte le operazioni utili all'acquisizione delle entrate, compresa l'attività istruttoria di controllo e verifica e l'attività di liquidazione, di accertamento nonché sanzionatoria. Egli appone il visto di esecutività sui ruoli per la riscossione dei tributi e delle altre entrate.

3. Qualora sia deliberato di affidare ai soggetti di cui all' art. 52, comma 5, lettera b) del Decreto Legislativo 15.12.1997 n. 446 anche disgiuntamente la liquidazione, l'accertamento e la riscossione dei tributi e di tutte le altre entrate, i suddetti soggetti debbono intendersi responsabili dei singoli servizi e delle attività connesse, con i poteri di cui ai commi precedenti.

Art. 7 **Attività di verifica e controllo**

1. E' obbligo del Comune o del soggetto delegato verificare che quanto dichiarato e corrisposto da chi è tenuto a titoli di tributi, canoni o corrispettivi corrisponda al loro effettivo utilizzo o godimento dei beni o dei servizi pubblici con una attività di riscontro dei dati e di controllo sul territorio.

I responsabili di ciascuna entrata provvedono al controllo di versamenti, dichiarazioni, denunce, comunicazioni e, in generale, di tutti gli adempimenti stabiliti a carico del contribuente o dell'utente, nelle norme di legge e di regolamento che disciplinano le singole entrate.

2. Nell'esercizio dell'attività istruttoria trovano applicazione i principi stabiliti dalla Legge 7 agosto 1990 n. 241 con esclusione delle norme di cui agli artt. da 7 a 13.

3. In particolare il funzionario responsabile deve evitare ogni spreco nell'utilizzazione dei mezzi in dotazione; utilizzare in modo razionale risorse umane e materiali, semplificare le procedure e ottimizzare i risultati.

4. Il funzionario, quando non sussistono prove certe (anche se suscettibili di prova contraria) dell'inadempimento, deve invitare il contribuente a fornire chiarimenti, adeguandosi nelle forme a quanto eventualmente previsto nella disciplina di legge relativa a ciascuna entrata, prima di emettere un provvedimento accertativo sanzionatorio.

5. I controlli vengono effettuati sulla base dei criteri individuati dalla Giunta Comunale.

6. La Giunta comunale cura il potenziamento dell'attività di controllo mediante collegamenti con i sistemi informativi del Ministero delle Finanze e con altre banche dati rilevanti per la lotta all'evasione; verifica inoltre le potenzialità della struttura organizzativa, disponendo le soluzioni necessarie agli uffici per la gestione dei tributi ed il controllo dell'evasione, perseguendo obiettivi di equità fiscale.

7. Le attività di cui al presente articolo possono essere effettuate mediante l'ausilio di soggetti esterni all'Ente secondo quanto previsto dall'art. 52 del D.Lgs. 446/97.

Art. 8 **Attività di accertamento, liquidazione e sanzionatoria**

1. La contestazione del mancato pagamento di somme dovute al Comune non aventi natura tributaria deve avvenire per iscritto con l'indicazione di tutti gli elementi utili al destinatario ai fini dell'esatta individuazione del debito.

2. Qualora si tratti di obbligazione tributaria il provvedimento di liquidazione, di accertamento o sanzionatorio dovrà essere redatto secondo le norme stabilite dalle leggi in vigore e dai regolamenti se adottati.

3. La comunicazione degli atti di cui ai commi precedenti può essere effettuata tramite notificazione o mediante servizio postale con raccomandata A/R., con oneri a carico del destinatario.

Art. 9 **Tutela giudiziaria**

1. Ai fini dello svolgimento delle procedure contenziose in materia di entrate tributarie, ai sensi del D.Lgs. 31 dicembre 1992 n. 546, il funzionario responsabile del Comune o il concessionario ex art. 52, comma 5, lettera b), del D.Lgs. 15.12.1997 n. 446, è abilitato alla rappresentanza dell'Ente ed a stare in giudizio anche senza difensore.

2. Il Comune può decidere di avvalersi per la rappresentanza e l'assistenza in giudizio di professionista abilitato.

Art. 10
Forme di riscossione

1. La riscossione delle entrate, se effettuata direttamente dal Comune, avviene attraverso il pagamento diretto del contribuente o presso il Tesoriere Comunale o mediante c/c postale, alle scadenze stabilite dai rispettivi regolamenti e/o deliberazioni.

La Giunta comunale può stabilire che i versamenti ricorrenti vengono effettuati in tempi unificati.

2. In alternativa al Tesoriere è prevista la possibilità di riscuotere le entrate tributarie e non tramite i soggetti indicati all'art. 52, comma 5 del D.Lgs. 446/97.

Art. 11
Forme di riscossione coattiva

1. La riscossione coattiva dei tributi e delle altre entrate avviene attraverso le procedure previste con i regolamenti delle singole entrate nelle forme di cui alle disposizioni contenute nel R.D. 14.4.1910 n. 639 o con le procedure previste con D.P.R. 29.9.1973, n. 602, modificato con D.P.R. 28.1.1988, n. 43.

2. Resta impregiudicata, per le entrate patrimoniali, la possibilità di recuperare il credito mediante ricorso al giudice ordinario.

3. E' attribuita al funzionario responsabile o al soggetto di cui all'art.52, comma 5, lett. B) del D.Lgs. 15.12.97 n. 446, la firma dell'ingiunzione per la riscossione coattiva delle entrate ai sensi del R.D. 14.4. 1910 n. 639.

Per le entrate per le quali la legge preveda la riscossione coattiva con la procedura di cui al D.P.R. 29.9.1973 n. 602, modificato con D.P.R. 28.1.1988 n. 43, le attività necessarie alla riscossione competono al funzionario responsabile o al soggetto di cui all'art. 52, comma 5, lett. b) D. Lgs. 15.12.1997 n. 446. I ruoli vengono compilati sulla base di minute predisposte dai singoli Servizi che gestiscono le diverse entrate e corredate da documentazione comprovante il titolo per la riscossione.

Art. 12
Accertamento con adesione ed autotutela

Si applicano le norme previste dal relativo Regolamento Comunale per l'accertamento con adesione ed autotutela amministrativa.

Art. 13
Circostanze esimenti, attenuanti ed aggravanti

1. Per le entrate tributarie, al fine della riduzione delle sanzioni, il funzionario deve tenere conto delle seguenti circostanze:

causa di forza maggiore

- fatto doloso di terzi;

- decesso di persona sola senza eredi;

e delle seguenti circostanze attenuanti:

- ricovero in casa di riposo;

- impossibilità temporanea di adempiere agli obblighi tributari dovuta a cause non imputabili al contribuente.

Viene, inoltre, esclusa la punibilità del contribuente nelle ipotesi di violazioni formali che non hanno arrecato mancati introiti di tributi comunali.

I principi di cui ai precedenti commi non applicano in caso di recidiva del contribuente, commessa anche per tributi diversi.

Art. 14
Entrata in vigore

Il presente Regolamento entra in vigore il 1° gennaio 1999.

INDICE

- Art. 1 Oggetto e finalità del regolamento
- Art. 2 Definizione delle entrate
- Art. 3 Determinazione delle aliquote, dei canoni, delle tariffe
- Art. 4 Agevolazioni, riduzioni ed esenzioni
- Art. 5 Forme di gestione delle entrate
- Art. 6 Soggetti responsabili delle entrate
- Art. 7 Attività di verifica e controllo
- Art. 8 Attività di accertamento, liquidazione e sanzionatoria
- Art. 9 Tutela giudiziaria
- Art. 10 Forme di riscossione
- Art. 11 Forme di riscossione coattiva
- Art. 12 Accertamento con adesione ed autotutela
- Art. 13 Circostanze esimenti, attenuanti ed aggravanti
- Art. 14 Entrata in vigore